

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 24 settembre 2013

Sui disegni di legge:

(10) MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(362) CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale

(388) BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura

(395) Loredana DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(849) BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(874) TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura

(su nuovo testo unificato)

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, capoverso "Art. 613-bis", comma primo, primo periodo, si segnala l'opportunità che la parola "acute" sia sostituita con la parola "gravi", in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta;

- all'articolo 1, capoverso "Art. 613-ter", si invita a verificare la coerenza sistematica della disposizione rispetto alle norme generali sull'istigazione a delinquere (art. 414 del codice penale), al fine di evitare effetti irragionevoli o contraddittori.

Sen. PALERMO
Estensore del parere

Onorevole Presidente
della 2^a Commissione
S E D E